

COMUNE DI BROZOLO

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ai fini del presente atto per “codice dei contratti” si intende il “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” emanato con D.L.vo 12.04.2006 n.163 s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 8 del 06/07/2011

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento e' predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18.08.2000 N. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonche' del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti).

Con il presente regolamento e' disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello Statuto, l'attivita' contrattuale del Comune di Brozolo, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Art.2

Scopo

Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialita' e del buon andamento e con criteri di economicita', efficacia e pubblicita'.

Art. 3

Osservanza dei contratti di lavoro

Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il comune, occupi personale dipendente, e' obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella localita' in cui si effettuano le prestazioni, nonche' le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella localita'.

L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorita'. Il contraente in tal caso non potra' vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

Valgono per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni speciali di leggi, nonche' quelle impartite al riguardo dal Ministero delle infrastrutture.

Art. 4

Analisi e proposte

Sulla base dei piani e programmi predisposti dall'Amministrazione Comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni o forniture e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 5

Determinazione a contrattare

La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare :

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 54 del codice dei contratti)
- d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 81 del codice dei contratti).

Competente ad assumere la determinazione a contrattare e' il responsabile del procedimento, nominato dalla giunta comunale, in applicazione dell'art. 10 del codice dei contratti.

Art. 6

Casi di esclusione della determinazione a contrattare

Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare nei seguenti casi :

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente, ne' si ravvisi in quel momento possibilità di conseguire economie ulteriori;
- b) qualora sia approvato uno strumento di gestione, (P.R.O., P.E.G), all'interno del quale siano state già indicate la procedura (aperta o ristretta) e la modalità di scelta del contraente (con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- c) nei casi previsti dall'art. 12 del regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia;
- d) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità'.

TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CAPO I – PUBBLICITA' DEI BANDI E DEI RISULTATI

Art. 7

Pubblicità – regime generale

Il regime della pubblicità degli atti concernenti tutte le procedure contrattuali e' quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.

In particolare :

- a) per i contratti di rilevanza comunitaria, gli artt. da 63 a 66 del codice dei contratti;

- b) per i contratti sotto soglia comunitaria, gli artt. 122 e 124 del codice dei contratti;
- c) alienazioni di beni mobili e locazioni, art. 66 R.D. 23.05.1924 n. 827;
- d) alienazioni di beni immobili, regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili.

Ai fini del presente articolo e delle disposizioni sopra richiamate, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli piu' diffusi in termine di vendita nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche in misura significativa la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

Art. 8

Pubblicita' – regime particolare

A prescindere dalle disposizioni del precedente art. 7, l'amministrazione comunque procede alla pubblicita' necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.

L'avviso di gara viene altresì pubblicato, qualora previsto, sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici e sull'eventuale sito dinamico dell'ente secondo le disposizioni vigenti.

E' sempre prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio comunale on line, anche per i risultati della gara.

CAPO II – SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

Individuazione degli operatori economici

In applicazione del disposto dell'art. 54 del codice dei contratti, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo, come disciplinati dagli articoli :

- 55 procedure aperte e ristrette
- 56 procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- 57 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- 58 dialogo competitivo

del codice dei contratti.

Art. 10

Procedure aperte

Art.3, comma 37 del codice dei contratti : le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.

Art. 11 Procedure ristrette

Art.3, comma 38 del codice dei contratti : le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' richiedere di partecipare e nelle quali possono presentar eun'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, secondo le modalita' stabilite dal codice dei contratti.

Art. 12 Procedure negoziate

Art.3, comma 40 del codice dei contratti : le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. .

Art. 13 Dialogo competitivo

Art.3, comma 39 del codice dei contratti : il dialogo competitivo e' una procedura nella quale la stazione appaltante in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.

SEZIONE II – AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO CON LA PROCEDURA APERTA

Art. 14 Procedura aperta

La gara con la procedura aperta si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.

La Commissione di Gara e' composta dal responsabile del procedimento, (Presidente), da un componente anche apicale del servizio finanziario, da un dipendente dell'ufficio segreteria o dell'ufficio tecnico, (verbalizzante).

L'esclusione dalla gara puo' avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed e' disposta dalla stessa commissione di gara.

Art. 15 Metodo di gara

La gara con la procedura aperta si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalita' indicate nel bando.

La commissione della gara procede in seduta pubblica, preliminarmente, all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalita' di estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art.16 Aggiudicazione provvisoria

Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti la commissione di gara.

I rappresentanti delle ditte presenti potranno richiedere di verbalizzare eventuali dichiarazioni.

Con lo stesso verbale, osservate le modalita' stabilite dal bando, viene fatta l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta piu' conveniente.

L'aggiudicazione definitiva e' disciplinata dal successivo art.27.

SEZIONE III – AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO CON LA PROCEDURA RISTRETTA

Art. 17 Procedura ristretta

La procedura ristretta e' il metodo di scelta ordinario del contraente.

La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera di invito.

Alla gara possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione.

Art. 18 Soggetti ammessi alla gara

Alla gara con la procedura ristretta sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

La commissione di gara e' composta dal responsabile del procedimento – Presidente – e da un dipendente dell'ufficio segreteria o tecnico, componente assistente e verbalizzante.

Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal componente verbalizzante.

Le esclusioni vengono disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti con determinazione motivata del responsabile del procedimento, notificata agli interessati.

Art. 19

Procedura ristretta semplificata

Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000,00 € l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti.

L'elenco dei soggetti da invitare alla gara con la procedura ristretta e' formato entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del responsabile del servizio mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio e' resa pubblica con avviso sul B.U.R. e all'Albo Pretorio on line. Le domande pervenute dopo l'effettuazione del sorteggio saranno ritenute valide per la formazione dell'elenco dell'anno successivo.

L'invito a presentare offerte e' inoltrato ad almeno venti concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori..

Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

Art. 20

Criteri di aggiudicazione

Per i criteri di aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui al capo III – sezione V del codice dei contratti.

CAPO III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

Svolgimento delle gare

Tutte le operazioni di gara, al fine di assicurare la massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1, comma 1, della Legge 7.08.1990 n. 241, s.m.i., recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo” e successive modificazioni:

- a) si svolgono di norma nella sala consiliare del palazzo municipale di Brozolo;
- b) sono dettagliatamente riportate dal bando di gara pubblicato all'A.P. on line sul sito istituzionale del Comune, secondo le disposizioni degli artt. 7 e 8 o della lettera di invito.

Art. 22

Criterio di selezione delle offerte

La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell'art. 81 del codice dei contratti, viene fatta con il criterio "del prezzo piu' basso" o con il criterio "dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa" come disciplinati rispettivamente dagli artt. 82 e 83 dello stesso codice dei contratti.

SEZIONE II – GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

Art. 23

Gare in applicazione del criterio del prezzo piu' basso

Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto in applicazione del criterio del prezzo piu' basso (art. 82 del codice dei contratti) sono assicurati dal responsabile del procedimento.

Tutte le operazioni relative all'apertura delle buste, osservate le prescrizioni di cui al precedente art. 22, sono verbalizzate da un membro della commissione di gara di cui ai precedenti artt. 14 e 18.

In relazione al disposto dell'art. 11, comma 7, del codice dei contratti, l'aggiudicazione definitiva e' pronunciata con apposita determinazione del responsabile del servizio.

SEZIONE III – GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Art. 24

Commissione aggiudicatrice

Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione delle offerte nonche' l'aggiudicazione provvisoria e' demandata alla speciale commissione aggiudicatrice di cui all'art. 84 del codice dei contratti.

La commissione di cui al precedente comma 1 e' composta dal responsabile del procedimento (Presidente), da almeno due esperti, anche esterni, nominati dalla Giunta Comunale; ad essi si aggiunge un segretario verbalizzante, nominato dal Presidente fra i dipendenti almeno di cat. C.

Art. 25

Compiti della commissione

Alla commissione aggiudicatrice sono demandati i seguenti compiti :

- a) in seduta pubblica, apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa e relativa pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta;
- b) in seduta segreta, apertura della busta B contenente l'offerta tecnica e relativa sua valutazione;
- c) in seduta pubblica, l'apertura della busta C contenente l'offerta economica e, previa valutazione della congruità delle offerte in relazione al combinato disposto degli articoli 86,87 e 88 del codice dei contratti :
 - individua le offerte anormalmente basse e le esclude dalla gara;
 - provvede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che risulta avere fatto la migliore offerta.
 -
 -

CAPO IV - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Art. 26

Offerte anormalmente basse

In relazione al disposto dell'art. 122, comma 9 e dell'art. 124, comma 8 del codice dei contratti, in tutti i bandi di gara per appalto sotto soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel bando di gara è prevista l'esclusione automatica dalla gara che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del codice dei contratti; in tal caso si applica l'art. 86, comma 5, del codice dei contratti.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

CAPO V – AGGIUDICAZIONE

Art. 27

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è fatta entro 7 giorni da quella provvisoria, dal responsabile del servizio, il quale, entro lo stesso termine :

- a) predispone la determinazione di aggiudicazione definitiva da pubblicare all'A.P. on line sul sito istituzionale del Comune;
- b) predispone la richiesta all'aggiudicatario della documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi :

- a) gli estremi della determinazione a contrattare;
- b) le modalita' seguite per la scelta del contraente;
- c) il soggetto aggiudicatario.

CAPO VI – STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 28

Forma e contenuto dei contratti

I contratti sono stipulati di norma in forma pubblica amministrativa avanti al segretario comunale in qualita' di ufficiale rogante o da chi, in caso di assenza, legittimamente lo sostituisce.

E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi :

- a) nei contratti di locazione;
- b) per i contratti di concessione loculi, aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
- c) nei contratti di prestazione d'opera anche intellettuale;
- d) nei contratti per prestazioni di forniture, beni, servizi e lavori, per i quali sia possibile richiedere, ai sensi di legge, la registrazione in caso d'uso.

Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a :

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione;
- c) contabilizzazione;
- d) termine per la liquidazione dei corrispettivi
- e) Controlli;
- f) Specifiche modalita' e termini di collaudo;
- g) Modalita' di soluzione delle controversie.

Nel contratto per lavori, prestazioni e forniture, viene richiamato specificatamente il capitolato speciale d'appalto nonche' tutti gli atti tecnici del progetto esecutivo che riguarda l'esecuzione dell'opera.

Per i lavori pubblici il contratto e' disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19.04.2000 n. 145, concernente il Capitolato Generale d'Appalto.

Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi e' stabilito nel rispetto della norma di cui all'art. 4, comma 4, del D.L.vo n. 9.10.2002 n. 231.

Art. 29

Competenze a stipulare i contratti

La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267, e' attribuita al responsabile degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali o apicali con P.O.

Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volonta' del Comune manifestata attraverso atti formali.

Art. 30 Spese contrattuali

Le spese contrattuali, comunque denominate, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 31 Gestione del contratto

L'originale del contratto e' depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perche' ne curi la gestione, nonche' ad altri uffici e servizi eventualmente interessati; il segretario comunale provvede, tramite personale incaricato, ove occorra, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 32 Cauzioni

Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale o mediante polizze fidejussorie.

Art. 33 Svincolo cauzione

Trova applicazione l'art.113 del codice dei contratti.

Art. 34 Subappalto

Trova applicazione l'art. 118 del codice dei contratti.

Art. 35 Controllo e vigilanza

La regolarita' delle prestazioni contrattuali e' controllata e verificata dall'amministrazione comunale, tramite il competente servizio.

Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

In caso di vizi occulti o differenze quantitative, emerse in corso di gestione e comunque successivamente alla stipula del contratto, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO III – LAVORI PUBBLICI - SERVIZI E FORNITURE

Art. 36 – Concessioni di lavori pubblici

Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli da 142 a 151 del codice dei contratti.

Art. 37

Esecuzione dei lavori in economia

Acquisizione di beni, servizi e forniture in economia

Per i lavori in economia, trova applicazione lo specifico regolamento comunale.

Per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture in economia, trova applicazione lo specifico regolamento comunale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Contenzioso

Il contenzioso relativo all'esecuzione dei contratti stipulati in applicazione del codice dei contratti e' disciplinato dagli artt. da 239 a 246 del codice dei contratti :

- 239, transazione
- 240, accordo bonario
- 241, arbitrato
- 242, camera arbitrale e albo degli arbitri
- 243, ulteriori norme di procedura per gli arbitrati, in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale
- 244, giurisdizione
- 245, strumenti di tutela
- 246, norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.

Art. 39

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrstanti.

Art. 40

Pubblicita' del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.08.1990 n. 241 s.m.i., come sostituito dall'art. 5, comma 1, della Legge 11.02.2005 n.15, e' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed e' pubblicato sul sito web istituzionale del comune.

Art. 41

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute piu' idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, ai sensi del D.L.vo n.196/2003 s.m.i.

Art. 42

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutivita' della deliberazione di approvazione.

Art. 43

Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :

- a) il codice dei contratti
- b) le leggi nazionali, regionali e comunitarie
- c) lo statuto comunale
- d) i regolamenti speciali
- e) il regolamento comunale di contabilita'
- f) il regolamento generale sulle entrate comunali
- g) il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 44

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali oltreche' comunitarie .

In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica da subito la normativa sovraordinata, anche quando relativa a materie collegate in via indiretta e/o consequenziale all'attivit  contrattuale del Comune.
